

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Provincia di Brescia
Codice Ente 10380

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 10

SEDUTA: Pubblica
SESSIONE: Ordinaria
CONVOCAZIONE: Prima

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI - ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Pres.	Ass.
1.	GARES SILVIA	Sindaco	Presente	
2.	CODENOTTI EZIO	Consigliere	Presente	
3.	VIVENZI ANTONIO	Consigliere	Presente	
4.	FERRARI LUCA	Consigliere	Assente (g)	
5.	ERRANTI ANDREA	Consigliere	Presente	
6.	VALLONCINI FABIO	Consigliere	Assente (g)	
7.	BUILA STEFANIA	Consigliere	Presente	
8.	ROMANO ROBERTO	Consigliere	Presente	
9.	LORINI EMILIANA MARIA	Consigliere	Presente	
10.	VIANELLI NICOLA	Consigliere	Presente	
11.	PASINELLI MARCO	Consigliere	Presente	
12.	CALZONI GIORDANO	Consigliere	Presente	
13.	BARBETTI GIOVANNI	Consigliere	Presente	
			Pres. 11	Ass. 2

Presiede il SINDACO Sig. **SILVIA GARES** il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Teresa Di Marco** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni Sig. BERTONCINI STEFANO e Sig. SOLA LUCA.

DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 02-03-2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI - ANNO 2017.

Assessore al bilancio Ezio Codenotti "La TASI è una imposta ormai quasi completamente svuotata di contenuto effettivo perchè si tratta di una aliquota dell' 1 per mille, relativa solo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. L'entrata prevista è di 6.000 euro."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15/03/2016 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della TASI;

VISTO l'art. 7, comma 1, del suddetto Regolamento, il quale dispone che il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norma statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016, che ha stabilito per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 42 e seguenti, della Legge 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti

dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 14 lett. a), b) e c) della Legge 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede tra l'altro: "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 26/05/2015 che determinava le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto di dover confermare per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2015;

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione d'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 7; contrari 0; astenuti 4 (Calzoni, Vianelli, Pasinelli, Barbetti)

DELIBERA

1. di confermare, ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2017 le aliquote e la detrazione per abitazione principale già approvate per l'anno 2015 con delibera di C.C. n. 11 del 26/05/2015;
2. di stabilire pertanto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della TASI, le seguenti aliquote per l'anno di imposta 2017:

a) abitazione principale e pertinenze della stessa cat. catastale A/1 – A/8 – A/9	0,00 per mille
b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011	1,00 per mille
c) per tutte le altre categorie di attività e tipologie di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili)	0,00 per mille
3. di dare atto:
 - che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
 - che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15/03/2016;
4. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro la data perentoria del 14 ottobre (art. 1, comma 10, lett. e) della Legge di Stabilità 2016).

ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 02-03-2017:

1) Si esprime parere Favorevole sulla regolarita' tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIUSEPPE FRANCESCHINI

ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 02-03-2017:

1) Si esprime parere Favorevole sulla regolarita' contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIUSEPPE FRANCESCHINI

Letto, approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SILVIA GARES

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Teresa Di Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009) e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22-04-2017 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Teresa Di Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-04-2017 al 22-04-2017 ed è divenuta esecutiva il 02-05-2017, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì 02-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Teresa Di Marco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo

Addì 07-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Teresa Di Marco